



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la direttiva 2010/63/UE “Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

VISTO il D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

PRESO ATTO che tale decreto è volto alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi e che all’articolo 25 prevede che tutti gli utilizzatori, allevatori e fornitori di animali istituiscano un apposito “Organismo preposto al benessere degli animali” (di seguito OPBA)

CONSIDERATO che l’art. 32 dello Statuto e l’art. 7 del Regolamento generale d’Ateneo attribuiscono al Comitato Etico (di seguito CE) la competenza a garantire, tra l’altro, nello svolgimento della ricerca scientifica, il rispetto e la protezione di ogni organismo vivente

CONSIDERATO che con decreto rettorale del 13 giugno 2014 è stato istituito l’OPBA dell’Ateneo con le competenze di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 26 del 2014

RITENUTO che il rinnovato assetto normativo richieda una ridefinizione del riparto di competenze tra l’OPBA e il CE funzionale al rispetto delle esigenze del benessere degli animali e della ricerca scientifica

CONSIDERATO che l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 26 del 2014 consente l’attribuzione all’OPBA di competenze ulteriori oltre a quelle espressamente elencate

VALUTATO infine l’opportunità di individuare nell’OPBA il solo organismo competente nell’ambito dell’Ateneo in relazione alle attività coinvolgenti esclusivamente animali

DECRETA

Articolo 1. Integrazione dei compiti dell’OPBA

1. Spetta all’OPBA esprimere pareri su profili etici concernenti l’attività di ricerca scientifica o sperimentale o educativa coinvolgenti esclusivamente animali e materiali biologici da essi derivati.

2. Spetta altresì al medesimo organismo esprimere pareri, ove richiesti, ai fini delle pubblicazioni scientifiche su attività di ricerca scientifica anche non sperimentale coinvolgenti esclusivamente animali e materiali biologici da essi derivati.

Articolo 2. Integrazione della composizione dell’OPBA

1. Viste le integrazioni dei compiti dell’OPBA così come specificate all’art. 1 del presente decreto, l’attuale composizione dell’OPBA (prevista dall’art. 1 del decreto rettorale del 13 giugno 2014) sarà integrata da ulteriori tre membri scientifici.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Articolo 3. Concorso di competenze tra OPBA e CE

1. Nei casi in cui l'attività di ricerca scientifica sperimentale o educativa coinvolga oltre agli animali anche altri organismi viventi ed in particolare l'essere umano e relativi materiali biologici, si esprimono sia l'OPBA che il CE per le rispettive competenze.
2. Resta salva la facoltà dell'OPBA di richiedere un parere al CE in ogni caso in cui lo reputi opportuno.

IL RETTORE
Gianluca Vago

Ref. 0296049 28/07/2015